ELEVAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI

Art. unico

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 5 miliardi con legge 13 maggio 1965, n. 501, viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

Versione in vigore dal 9 luglio 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli
Estremi	Legge 3 giugno 1966, n. 423
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/elevazione-del-fondo-di-dotazione-della-sezione-di-credito-fondiario-1966/art-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it